



**COMUNE DI CIGLIANO**

**REGOLAMENTO  
PER L'ESPOSIZIONE DELLE  
BANDIERE E DEL  
GONFALONE COMUNALE**

**Dicembre 2005**



## **Indice**

TITOLO I – BANDIERA DELLA REPUBBLICA, DELL'UNIONE EUROPEA, DELLA REGIONE PIEMONTE E DEL COMUNE .....	3
ART.1 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI .....	3
ART.2 – MODALITA DI ESPOSIZIONE .....	3
ART.3 – LUTTO.....	3
ART.4 – TEMPI DI ESPOSIZIONE.....	4
ART.5 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE NELLE CERIMONIE.....	4
ART.6 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI.....	4
ART.7 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE DEI PAESI STRANIERI.....	4
ART.8 – DISPOSIZIONI FINALI .....	5
TITOLO II – GONFALONE COMUNALE .....	6
ART.9 – ESPOSIZIONE DEL GONFALONE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI .....	6
ART.10 – ESPOSIZIONE DEL GONFALONE NELLE CERIMONIE .....	6
ART.11 – DISPOSIZIONI FINALI.....	6



## **TITOLO I – BANDIERA DELLA REPUBBLICA, DELL'UNIONE EUROPEA DELLA REGIONE PIEMONTE E DEL COMUNE**

### **Art.1**

#### **Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici comunali**

1. La bandiera della Repubblica, dell'Unione europea e della Regione Piemonte vengono esposte, ferme specifiche disposizioni di legge, all'esterno della sede del Consiglio Comunale e degli edifici pubblici comunali.
2. Alle bandiere elencate al comma 1 verrà aggiunta la bandiera del Comune di Cigliano nelle seguenti occasioni:
  - a) riunioni del Consiglio comunale;
  - b) giornate del: 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);
  - c) giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
  - d) giornata del 11 settembre (Santo Patrono di Cigliano);
  - e) altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.

### **Art.2**

#### **Modalità di esposizione**

1. Le bandiere, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.
2. La bandiera nazionale occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.
3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione (Vedere allegato).
4. Le bandiere esposte all'esterno della sede del Consiglio comunale saranno di uguali dimensioni e materiali, quelle esposte all'esterno degli altri edifici pubblici potranno essere di dimensioni diverse purché uniformi per ogni edificio.

### **Art.3**

#### **Lutto**

1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.



## **Art.4 Tempi di esposizione**

1. La bandiera del Comune di Cigliano, nella occasione della seduta del Consiglio comunale, è alzata in corrispondenza dell'inizio dell'orario di servizio della polizia municipale e ammainata al termine del Consiglio; nelle altre occasioni indicate all'art. 1 – comma 2, verrà alzata al mattino della ricorrenza o solennità e ammainata al mattino del giorno successivo.

## **Art.5 Esposizione delle bandiere nelle cerimonie**

1. La bandiera della Repubblica, dell'Unione europea e della Regione Piemonte possono essere portate in pubbliche cerimonie solo se previsto da disposizioni normative o da direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto o dal Presidente del Consiglio Regionale.

2. Se la bandiera nazionale e' portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.

3. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

4. La bandiera del Comune di Cigliano può essere portata in pubbliche cerimonie e manifestazioni su disposizione del Sindaco, che deciderà facendo riferimento ai criteri indicati all'Art.10 commi 1-2-3.

## **Art.6 Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali**

1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea possono essere esposte negli uffici:

a) del Sindaco e degli Assessori;

b) del Segretario comunale.

2. Nell'ufficio del Sindaco sono esposte inoltre le bandiere della Regione Piemonte e del Comune di Cigliano.

3. Nei luoghi indicati al comma 1 e negli uffici dei Responsabili dei Servizi si espone il ritratto del Capo dello Stato.

4. Nei casi indicati al comma 1 e 2, le bandiere, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

5. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

## **Art.7 Esposizione delle bandiere dei Paesi stranieri**

1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniera, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.



## **Art.8**

### **Disposizioni finali**

1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
3. Le bandiere non possono essere, in nessuna ipotesi, usate per alcun tipo di drappo o di festone.
4. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.



## **TITOLO II – GONFALONE COMUNALE**

### **Art.9**

#### **Esposizione del gonfalone all'interno degli uffici comunali**

1. Il gonfalone comunale è esposto nella sala delle adunanze del Consiglio comunale e nelle altre sedi in cui, in base alla normativa vigente, si tenga la seduta del Consiglio comunale medesimo.

### **Art.10**

#### **Esposizione del gonfalone nelle cerimonie**

1. Il gonfalone può essere portato in pubbliche cerimonie in rappresentanza dell'Amministrazione comunale a mostre, congressi ed altre manifestazioni pubbliche di carattere istituzionale, civile, culturale e religioso, con espressa esclusione di ogni iniziativa politica.

2. Le domande di partecipazione, formulate da associazioni, enti, amministrazioni pubbliche, istituzioni religiose, vengono esaminate dal Sindaco, acquisito il parere della Giunta comunale.

Non verranno prese in considerazione eventuali domande formulate da partiti o movimenti politici o privati cittadini.

3. Il gonfalone è, altresì portato nelle cerimonie commemorative del Santo patrono e nelle manifestazioni di cui sia promotrice l'Amministrazione comunale.

4. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero. La partecipazione del gonfalone a tali cerimonie è disposta dal Sindaco, acquisito il parere della Giunta comunale.

### **Art.11**

#### **Disposizioni finali**

1. La custodia del Gonfalone e l'espletamento della scorta d'onore allo stesso sono demandati alla Polizia Municipale.